

DECRETO 1° agosto 2025.

Sostituzione del commissario liquidatore della «L'Aurora - Società cooperativa in liquidazione», in Argenta, in liquidazione coatta amministrativa.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto ministeriale del 22 dicembre 2018 n. 502/2018, con il quale la società cooperativa «L'Aurora - Società cooperativa in liquidazione», con sede in Argenta (FE) (codice fiscale 02097431205), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il perito aziendale Maria Gabriella Arlotti ne è stata nominata commissaria liquidatrice;

Vista la nota pervenuta in data 19 maggio 2025, con la quale il citato commissario liquidatore si è dimessa dall'incarico conferitole;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del perito aziendale Maria Gabriella Arlotti dall'incarico di commissario liquidatore della predetta società cooperativa;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da proporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento, mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2 lettera a) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. In sostituzione del perito aziendale Maria Gabriella Arlotti, dimissionaria, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «L'Aurora - Società cooperativa in liquidazione», con

sede in Argenta (FE) (codice fiscale 02097431205), l'avv. Antonio Domenico Liuzzi, nato a Martina Franca (TA) il 30 marzo 1972 (codice fiscale LZZNND72C30E986I), domiciliato in Parma (PR), Viale Mentana n. 148.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 1° agosto 2025

Il Ministro: URSO

25A04653

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 6 agosto 2025.

Individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo relativo al triennio 2025-2027, riguardante il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante disposizioni sull'«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»;

Visto l'art. 227 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, in base al quale il procedimento negoziale intercorre tra una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, dai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze o dai sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e una delegazione composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, in conformità alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentatività sindacale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, concernente «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale direttivo e dirigente del



Corpo nazionale dei vigili del fuoco» e, in particolare, il comma 1 dell'art. 24 che testualmente recita: «il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile procede all'accertamento delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali, ai fini di cui agli articoli 227 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, 21, comma 1, e 23, comma 5, del presente decreto.»;

Viste le disposizioni sulla rappresentatività sindacale nel pubblico impiego recate dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, in particolare dall'art. 43, comma 1, che ammette alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che posseggano «... una rappresentatività non inferiore al cinque per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. Il dato elettorale è espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato»;

Considerato che per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco non è prevista la costituzione delle rappresentanze unitarie del personale e, pertanto, le organizzazioni sindacali legittimate a partecipare alle trattative sono quelle che hanno una rappresentatività non inferiore al cinque per cento del solo dato associativo;

Vista la nota prot. 14583, del 25 luglio 2025, con la quale il Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ha trasmesso la documentazione relativa ai dati associativi delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria per il personale direttivo e dirigente, all'esito delle verifiche effettuate con il Ministero dell'economia e delle finanze, su richiesta di alcune organizzazioni sindacali, in sede di certificazione delle deleghe;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale il Senatore Paolo Zangrillo è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Senatore Paolo Zangrillo, Ministro senza portafoglio, è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione, Senatore Paolo Zangrillo;

Decreta:

Art. 1.

La delegazione sindacale di cui all'art. 227 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo riguardante il personale direttivo e dirigente del Corpo

nazionale dei vigili del fuoco, per il triennio 2025-2027, è composta dalle seguenti organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale:

FNS CISL;
CO.NA.PO.;
FEDERDISTAT VV.F. e F.C. CISAL;
UIL PA VV.F.;
CONFSAL VV.F.;
FP CGIL VV.F.;
SI.N.DIR. VV.F.;
AP VV.F.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 6 agosto 2025

Il Ministro: ZANGRILLO

25A04730

DECRETO 6 agosto 2025.

Individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo per il triennio 2025-2027 e di ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante disposizioni sull'«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»;

Visto l'art. 137 per il personale non direttivo e non dirigente del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, in cui si prevede che il procedimento negoziale intercorre tra una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, dai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, in conformità alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentatività sindacale, misurata tenendo conto del dato associativo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» e, in particolare, il comma 1 dell'art. 41 che testualmente recita: «Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile procede all'accertamento delle deleghe per il



versamento dei contributi sindacali, ai fini di cui agli articoli 137 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, 38, comma 2 e 40, comma 5, del presente decreto, nelle more della elezione dell'organismo di rappresentanza per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previsto dal medesimo art. 137»;

Viste le disposizioni sulla rappresentatività sindacale nel pubblico impiego recate dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare dall'art. 43, comma 1, che ammette alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che hanno «una rappresentatività non inferiore al cinque per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale», e, inoltre, statuisce che «il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato» e che «il dato elettorale è espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato»;

Considerato che per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco non è prevista la costituzione delle rappresentanze unitarie del personale e, pertanto, le organizzazioni sindacali legittimate a partecipare alle trattative sono quelle che hanno una rappresentatività non inferiore al cinque per cento del solo dato associativo;

Visto l'art. 38, comma 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, a norma del quale «il limite massimo dei distacchi autorizzabili a favore del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è fissato in numero 16»;

Visto l'art. 38, comma 2 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, il quale statuisce che alla ripartizione del contingente complessivo dei distacchi tra le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al decreto del Ministro per la pubblica amministrazione concernente l'individuazione della delegazione sindacale trattante, definito ai sensi dell'art. 137 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, provvede il Ministro per la pubblica amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali interessate, prevedendo altresì che la ripartizione, che ha validità fino alla successiva, è effettuata in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse e accertate, per ciascuna organizzazione sindacale, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la rilevazione della rappresentatività;

Vista la nota prot. 14583 del 25 luglio 2025, con la quale il Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ha trasmesso la documentazione relativa ai dati associativi delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria per il personale non direttivo e non dirigente, all'esito delle verifiche effettuate con il Ministero dell'economia e delle finanze, su richiesta di alcune organizzazioni sindacali, in sede di certificazione delle deleghe;

Vista la nota prot. DFP 56807 del 29 luglio 2025 con la quale è stata comunicata l'ipotesi di ripartizione dei distacchi sindacali alle organizzazioni sindacali interessate che non hanno presentato osservazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale il sen. Paolo Zangrillo è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al sen. Paolo Zangrillo, Ministro senza portafoglio, è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione, sen. Paolo Zangrillo;

Decreta:

Art. 1.

Organizzazioni sindacali rappresentative del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. La delegazione sindacale, di cui all'art. 137 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo sindacale, per il triennio 2025-2027, riguardante il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è composta dalle seguenti organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale:

CO.NA.PO.;
FNS CISL;
UIL PA VV.F.;
FP CGIL VV.F.;
FEDERDISTAT VV.F. E F.C. CISAL;
CONFSAL VV.F.;
USB PI VV.F.

Art. 2.

Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali autorizzabili tra le organizzazioni sindacali rappresentative del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Il contingente complessivo dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, a favore del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è determinato in numero di sedici ed ha validità dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla successiva ripartizione.

2. La ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali, per il triennio 2025-2027, avviene tra le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale ed è effettuata in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contri-



buto sindacale, conferite dal personale non direttivo e non dirigente all'amministrazione ed accertate per ciascuna di esse alla data del 31 dicembre 2024.

3. I distacchi sindacali, per il triennio 2025-2027, sono così ripartiti:

CO.NA.PO.: cinque distacchi sindacali;

FNS CISL: tre distacchi sindacali;

UIL PA VV.F.: tre distacchi sindacali;

FP CGIL VV.F.: due distacchi sindacali;

FEDERDISTAT VV.F. E F.C. CISAL: un distacco sindacale;

CONFSAL VV.F.: un distacco sindacale;

USB PI VV.F.: un distacco sindacale.

4. Il collocamento in distacco sindacale è consentito, nel limite massimo indicato nel comma 3, nel rispetto delle disposizioni, modalità e procedure contenute nell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 6 agosto 2025

Il Ministro: ZANGRILLO

25A04731

**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**

DECRETO 9 agosto 2025.

Dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile in conseguenza dell'esteso incendio boschivo che interessa il territorio della Regione Campania a partire dal 5 agosto 2025.

**IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE
E LE POLITICHE DEL MARE**

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante il codice della protezione civile, e, in particolare, l'art. 23;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 novembre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio, sen. Nello Musumeci, è stato conferito l'incarico per la protezione civile e le politiche del mare;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 novembre 2022, con il quale sono state delegate al Ministro senza portafoglio, sen. Nello Musumeci, le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri ivi indicate, con particolare riferimento all'art. 2 concernente la delega di funzioni in materia di protezione civile;

Considerato che, a partire dal 5 agosto 2025, il territorio della Regione Campania è interessato da un incendio boschivo che sta coinvolgendo l'area del Vesuvio, in particolare la Pineta di Terzigno, la Riserva Integrale Tirone,

nonché i territori boschivi dei Comuni di Trecase, Ercolano e Ottaviano, suscettibile di manifestarsi con intensità tale da compromettere la vita, l'integrità fisica o beni di primaria importanza;

Considerato che, sulla base dei dati allo stato disponibili, l'intensità e l'estensione spaziale dell'evento stanno determinando diffuse criticità, con il coinvolgimento di un numero significativo di ettari di pineta e bosco, nonché la chiusura dei principali siti archeologici e l'interdizione al pubblico dei sentieri di accesso al Vesuvio;

Tenuto conto altresì, che la protezione civile della Regione Campania ha attivato tutte le risorse AIB disponibili, con il dispiegamento, all'attualità, di quattro elicotteri regionali, oltre i sei Canadair e un elicottero Erickson della flotta nazionale, e oltre centocinquanta uomini a terra, compresi vigili del fuoco;

Vista la richiesta del Presidente della Regione Campania del 9 agosto 2025, nota prot. 2025-18707/UDCP/GAB/GAB, con la quale è stato chiesto lo stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile, dichiarando il pieno dispiegamento delle risorse territoriali disponibili e rappresentando, altresì, la necessità di garantire il ricambio delle squadre di operatori, oramai stremati dall'impegno diurno di lotta all'incendio e notturno di presidio;

Considerata la necessità di porre in essere con immediatezza la mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile, a supporto del sistema regionale interessato, mediante il coinvolgimento coordinato, sulla base delle esigenze rappresentate dalla regione, delle altre regioni e delle province autonome, del volontariato organizzato di protezione civile e delle strutture operative nazionali;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, con nota del 9 agosto 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in considerazione di quanto espresso in premessa, è disposta la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale di protezione civile a supporto della Regione Campania in conseguenza dell'esteso incendio boschivo che interessa il territorio della regione medesima a partire dal 5 agosto 2025.

2. Per fronteggiare la situazione emergenziale in atto, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il coordinamento dell'intervento del Servizio nazionale della protezione civile a supporto delle autorità regionali di protezione civile allo scopo di concorrere al contrasto degli eventi in rassegna.

3. Con successivo provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile, qualora non dovesse intervenire la dichiarazione dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 24, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018, verranno assegnati contributi per il concorso alla copertura finanziaria degli oneri sostenuti dalle componenti e strutture operative del Servizio nazionale

